

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 17 settembre 2013)

OGGETTO: REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
MODIFICHE PARZIALI. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Curti
di concerto con l'Assessore Passoni.

Il vigente regolamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.), frutto di un lavoro di revisione operato alla fine del 2007 al fine di integrare in un unico corpo normativo alcune disposizioni in materia precedentemente contenute nel regolamento di Polizia Urbana, è stato ulteriormente rivisto con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 marzo 2009 (mecc. 2009 01070/013), del 27 aprile 2010 (mecc. 2010 01898/013), del 21 marzo 2011 (mecc. 2010 08855/103) e dell'8 maggio 2012 (mecc. 2012 02259/103) con precisazioni e specificazioni delle relative norme e revisione dei parametri di riferimento, resi necessari da un lato per adeguarsi alla nuova legislazione e chiarirne l'applicazione, dall'altro per correggere discrasie attuative.

In linea con il processo di progressivo adeguamento del regolamento alle mutate condizioni di trasformazione economica ed urbanistica del territorio occorre ora procedere all'aggiornamento della disciplina, nonché alla modifica di alcuni coefficienti moltiplicatori previsti all'allegato "A" lettera C, del vigente regolamento C.O.S.A.P., in relazione ai criteri contenuti negli articoli 8 e 10 del regolamento stesso.

All'ART. 4 - TIPI DI OCCUPAZIONE

Il comma 3 dispone che le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste dal Regolamento. Si ritiene opportuno abrogare il successivo periodo nello stesso comma "le stesse possono non essere correlate all'occupazione di un'area specifica" in quanto trattasi di formulazione superflua ed ambigua che si può prestare ad interpretazioni tali da causare equivoci con l'utenza.

All'ART. 7 - TRASFERIMENTO, REVOCA, MANCATO O RIDOTTO UTILIZZO E PROROGA DELLA CONCESSIONE

Il comma 3, lettera b), punto 2) disciplina i casi di mancato o parziale utilizzo dell'area oggetto di occupazione temporanea che derivano da rinuncia unilaterale da parte del

concessionario; la comunicazione di mancato utilizzo della concessione dovrebbe pervenire entro la data di inizio dell'occupazione indicata sull'istanza per consentire all'ufficio le opportune verifiche che costituiscono il presupposto per l'annullamento della pretesa impositiva.

Spesso, invece, gli utenti omettono di inviare la comunicazione in argomento ritenendo erroneamente che il mancato ritiro della concessione equivalga ad una tacita rinuncia dell'occupazione e conseguentemente di non dover corrispondere il relativo canone.

Per porre fine alle numerose contestazioni (soprattutto in riferimento alle istanze per ponteggi e steccati che prevedono il pagamento di importi elevati), si ritiene opportuno meglio precisare le modalità di applicazione del canone in caso di comunicazione tardiva, ad ulteriore conferma del disposto del comma 1 del medesimo articolo il quale prevede che: "Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa ...".

All'ART. 14 - COMMISURAZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONI PARTICOLARI

Nel comma 1, ultimo capoverso deve essere aggiornata la denominazione del Servizio di Occupazione Suolo Pubblico, in conformità alla riorganizzazione delle Direzioni comunali deliberata nell'anno 2012.

Inoltre, la maggiorazione del 30% del canone prevista dal comma 5, lettera a) per l'occupazione della corsia di marcia o del controviale, viene estesa alle aree di parcheggio; si tratta, infatti, di un'occupazione di notevole impatto sul territorio che sottrae con frequenza ai cittadini l'utilizzo degli stalli per la sosta e comporta nella cosiddetta "zona blu" dei parcheggi a pagamento un mancato introito per il gestore.

All'ART. 18 - SANZIONI E INDENNITA' PER OCCUPAZIONI ABUSIVE

Il comma 2, lettera a) dispone che le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale; si tratta di una previsione *iuris tantum* del D.Lgs. n. 446/1997 che fissa una durata presunta dell'occupazione in assenza di elementi per determinarla in modo certo.

Trattandosi di una previsione legale relativa, la stessa può essere superata dalla prova contraria (ad esempio una precedente concessione riferita all'occupazione divenuta abusiva per mancata presentazione della proroga).

Si ritiene opportuno specificare l'effettiva valenza della presunzione *de quo* con un'integrazione alla norma, per meglio chiarire la materia ed evitare le controversie con gli utenti in occasione del recupero coattivo del canone.

All'ALLEGATO A: DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Il punto c) dell'allegato attribuisce un coefficiente moltiplicatore a ciascuna delle cinque categorie viarie nelle quali sono classificate le strade, le aree e gli spazi pubblici.

L'ultimo aggiornamento dei coefficienti risale all'anno 2007. Come è noto negli ultimi anni il mercato immobiliare è stato oggetto di profonde variazioni che non possono non trovare

ripercussioni nella materia in argomento.

Dalle rilevazioni effettuate sull'andamento del mercato immobiliare residenziale dall'Osservatorio Immobiliare, nato dalla collaborazione tra la Città ed il Politecnico di Torino, emerge infatti una variazione del costo degli immobili crescente per quanto riguarda le zone centrali e semi centrali (che registra nei soli ultimi due anni una variazione del 3,76% per il segmento residenziale usato) ed un costante decremento per quanto riguarda il prezzo pagato nella compravendita di immobili collocati in aree periferiche o semi periferiche (negli ultimi due anni pari a circa il 12,50%).

Tali variazioni dei valori del mercato immobiliare sono certamente anche legate agli ingenti investimenti che la Città ha effettuato sia nel periodo pre-olimpico, che successivamente. Gli interventi nelle principali piazze della Città, la pedonalizzazione di alcune vie del centro (Carlo Alberto, Lagrange) ha permesso di costituire un contesto ambientale unico di notevole pregio con l'incremento della fruizione pedonale e turistica di questi ambiti.

Evidentemente questo miglioramento della qualità urbana, nelle aree più centrali, determina un indubbio vantaggio per chi usufruisce del suolo pubblico, in particolare per manifestazioni ed attività a carattere commerciale. Questo fenomeno risulta evidente anche dall'incremento delle richieste di occupazione per le aree più centrali, rispetto alla zone classificate nelle categorie viarie di minore pregio.

Per tali ragioni, i coefficienti C.O.S.A.P. devono quindi essere rideterminati in modo tale da tenere conto di tale andamento.

Pertanto, per le susesposte motivazioni, si ritiene opportuno modificare il punto C) dell'allegato A come segue:

Categoria I	coefficiente	1,25
Categoria II	"	0,95
Categoria III	"	0,75
Categoria IV	"	0,60
Categoria V	"	0,45

I nuovi coefficienti così determinati verranno applicati alle occupazioni di suolo pubblico a decorrere dalla data dell'1 gennaio 2014.

Si dà atto che l'articolo 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l'anno 2002 (Legge 28 dicembre 2001 n. 448) ha sostituito il comma 16 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 con il seguente nuovo testo: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento" ed in tale senso, altresì, il comma 169 della Finanziaria

2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) in tema di tariffe ed aliquote.

Visto che con Legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Ai sensi dell'articolo 43 lettera e) del Regolamento del Decentramento il presente Regolamento è stato inviato, per l'acquisizione dei pareri a tutte le Circoscrizioni.

Ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 2-bis, del Decreto Legge n. 174/2012, il presente Regolamento è stato inviato per il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, e qui integralmente richiamate, le seguenti modifiche al regolamento C.O.S.A.P. - Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche della Città (all. 1 - n.):
 - articolo 4, comma 3: abrogare il periodo "le stesse possono non essere correlate all'occupazione di un'area specifica";
 - articolo 7, comma 3, lettera b), punto 2): al fondo del punto 2) aggiungere il periodo: "Qualora la comunicazione di mancato utilizzo della concessione venga presentata dopo la data di inizio occupazione, il canone sarà comunque dovuto fino alla data di presentazione della comunicazione stessa, oppure per l'intero periodo richiesto, se la comunicazione viene presentata dopo la data di fine occupazione";
 - articolo 14, comma 1, ultimo capoverso: sostituire il periodo "l'importo relativo al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche verrà imputato dal Settore che conclude la convenzione allo specifico capitolo di bilancio del Settore COSAP della Divisione Tributi nel caso di occupazione permanente e del Settore Concessione Occupazione Temporanea Suolo Pubblico ed Arredo Urbano nel caso

di occupazione temporanea" con il periodo "l'importo relativo al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche verrà imputato dal Servizio che conclude la convenzione allo specifico capitolo di bilancio del Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico della Direzione Servizi Tributarî, Catasto e Suolo Pubblico";

- articolo 14, comma 5, lettera a): dopo "del 30% se viene occupata" aggiungere le parole "un'area di parcheggio";
- articolo 18, comma 2, lettera a): l'ultimo periodo della lettera a) "fatta salva la prova certa contraria per le fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più breve" viene sostituito con il periodo "fatta salva la prova contraria sia per le occupazioni già in essere prima del trentesimo giorno, sia per le fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più breve".

ALLEGATO A - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Al punto C) dell'allegato, modificare il periodo:

"Categoria I	coefficiente	1,10
Categoria II	"	0,85
Categoria III	"	0,75
Categoria IV	"	0,65
Categoria V	"	0,50"

Con il periodo:

"Categoria I	coefficiente	1,25
Categoria II	"	0,95
Categoria III	"	0,75
Categoria IV	"	0,60
Categoria V	"	0,45"

I nuovi coefficienti così determinati verranno applicati alle occupazioni di suolo pubblico a decorrere dalla data dell'1 gennaio 2014;

- 2) di dare atto che sono stati richiesti i pareri alle Circoscrizioni, in ottemperanza all'articolo 43, lettera e), del regolamento del Decentramento della Città;
- 3) ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 2-bis, del Decreto Legge n. 174/2012, il presente regolamento è stato inviato per il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;
- 4) di dare atto che il regolamento sarà trasmesso al Ministero delle Finanze ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato "allegato 2 alla

- circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012" (all. 2 - n.);
- 6) di dare atto che lo stesso entrerà in vigore, per le parti modificate, dall'1 gennaio 2013 ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i. con la sola eccezione delle modifiche relative ai coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato A che troveranno applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2014;
- 7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI
E DI INTEGRAZIONE
SUOLO PUBBLICO ARREDO URBANO
Ilda CURTI

L'ASSESSORE AL BILANCIO, AI TRIBUTI,
AL PERSONALE, PATRIMONIO E
DECENTRAMENTO
Gianguido PASSONI

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
SERVIZI TRIBUTARI, CATASTO E
SUOLO PUBBLICO
Dott. Paolo LUBBIA

IL DIRIGENTE
SERVIZIO PUBBLICITA'
E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
D.ssa Daniela Maria VITROTTI

IL DIRIGENTE
SERVIZIO ARREDO URBANO
Arch. Valter CAVALLARO

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRETTORE FINANZIARIO
D.ssa Anna TORNONI
